



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 15/01/2019

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
– Approvazione tariffe anno 2019. Revoca propria deliberazione n. 162 del 22 novembre 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di gennaio alle ore 15:35, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio	Sindaco Presidente	Presente
GUALCHI Antonella	Vicesindaco	Presente
DI LUCA Alfredo	Assessore	Presente
LUMETTA Elena	Assessore	Presente
RECCO Fabrizio	Assessore	Presente
RONCO Ernesto	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore al Bilancio, sig.ra Antonella GUALCHI, relazione:

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 22 novembre 2018 sono state approvate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Considerato che le predette tariffe sono state determinate in diminuzione rispetto a quelle in vigore dal 1° gennaio 2006, in quanto:

- il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza in data 21 ottobre 2014, n. 6201 ha dichiarato l'illegittimità delle delibere di conferma in aumento delle tariffe (anche tacite), a partire dall'anno di imposta 2013, a seguito dell'abrogazione, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, dell'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva consentito ai comuni la possibilità di aumentare dette tariffe;
- la Corte Costituzionale, con sentenza in data 10 gennaio 2018, n. 15, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di Pescara relativamente al comma 739 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", e ha chiarito l'efficacia degli aumenti dell'imposta sulla pubblicità approvati dai Comuni prima dell'abrogazione disposta dal D.L. 83/2012 per l'anno di imposta 2012, confermando l'illegittimità di tali aumenti a decorrere dall'anno 2013.

Dato atto che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ha previsto, all'articolo 1, comma 919, che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernente la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato.

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale, all'articolo 42, comma 2, lettera f), stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, prevedendo, all'articolo 48, comma 2, che la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Visti:

- ▲ il capo I del D.Lgs. n. 507/1993, concernente la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- ▲ il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25 settembre 1995 e le successive modificazioni e integrazioni;
- ▲ la propria deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2017, con la quale è stata determinata nella misura del 100% della tariffa normale la maggiorazione della tariffa per le

esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio comunale comprese nella categoria speciale;

- ▲ la propria deliberazione n. 162/2018, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1° gennaio 2019.

Richiamati:

- ▲ l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ▲ l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- ▲ l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, che ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico;
- ▲ il decreto del Ministro dell'Interno in data 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Ritenuto, pertanto, considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2019, di riapprovare con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni applicando l'aumento previsto dall'articolo 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, nella misura del 50%, come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di revocare, per i motivi di cui in narrativa, la propria deliberazione n. 162/2018;
2. di approvare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di confermare nella misura del 100% della tariffa normale la maggiorazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio comunale comprese nella categoria speciale;
4. di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2019;
5. di dare atto che le tariffe come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2019/2021, in corso di approvazione;

6. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

L'Assessore propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", trattandosi di atto prope-
deutico all'applicazione delle tariffe per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore competente.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PS/ps

Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni\Approvazione aliquote\2019\3_PUBBLICITA' - Deliberazione approvazione aliquote 2019-Modifica legge di stabilità.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PIAZZA Maurizio *

IL SEGRETARIO GENERALE

TRAINA Franco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.